

Polizza volontari Inail

Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Scheda n. 1 (aggiornata a dicembre 2024)

Soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

La copertura assicurativa a carico del Fondo opera dal 2014 in quanto l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2014 e 2015, un Fondo per reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi in favore dei medesimi soggetti.

Le relative indicazioni operative sono state fornite con la circolare Inail 27 marzo 2015 n. 45, in cui a seguito della normativa sopravvenuta il riferimento all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, contenuto anche nell'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è da intendersi all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

L'attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall'Inail con oneri a carico del Fondo nei limiti della dotazione del Fondo stesso in deroga a quanto disposto dalla previgente legge quadro sul volontariato e attualmente dal Codice del Terzo settore, che prevede che l'assicurazione contro gli infortuni dei volontari sia attuata dagli enti del Terzo settore tramite meccanismi assicurativi semplificati, con polizze (private) anche numeriche, individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2021.

Ne deriva che in caso di dotazione insufficiente del Fondo, l'assicurazione dei volontari in argomento deve essere attuata dagli enti del Terzo settore attraverso polizze assicurative private, con conseguente applicazione delle relative prestazioni in caso di infortunio.

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 (che integra il precedente decreto 22 dicembre 2014), ha individuato le seguenti prestazioni di integrazione e sostegno al reddito:

- 1) trattamenti di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, anche in deroga alla vigente normativa;

- 2) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 (riconosciuto solo fino al 31.12.2017 per effetto dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147), sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui al decreto interministeriale 26 maggio 2016, adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
- 3) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- 4) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.

Quest'ultima previsione rende "aperto" l'elenco delle prestazioni di integrazione e sostegno al reddito in esame, purchè si tratti di prestazioni *di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona*, qualificate come tali dalla legge. Nei casi dubbi, la fattispecie deve essere rimessa all'apprezzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esula dal Fondo in argomento la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone beneficiarie dell'assegno di inclusione (AI) impegnate nei progetti di pubblica utilità (PUC), a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, nell'ambito dei percorsi attivati dal Supporto per la formazione e il lavoro.

Per questi soggetti, infatti, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023 "Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività", adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis, quinto periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2024, n. 14, ha previsto all'articolo 4, comma 1, l'obbligo di assicurazione dei soggetti in questione presso l'Inail, con conseguente estensione della tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma gli oneri assicurativi pari al premio speciale unitario previsto per questa categoria di soggetti (vedi ultima circolare Inail sui *Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi*) gravano sulle risorse del *Fondo povertà e dei Fondi europei*.